

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 42-3442

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Disposizioni attuative per l'emanazione dei bandi relativi all'Operazione 4.1.3.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione europea dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione europea del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-260 del 28 agosto 2014 con cui si stabiliva, tra l'altro, di adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte riportata nell'allegato A della medesima deliberazione;

considerato che in data 1° settembre 2014 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione europea, via SFC2014, la prima proposta di PSR 2014-2020;

viste le osservazioni formulate dalla Commissione con nota C(2015)1447_final del 27 febbraio 2015 e successive comunicazioni;

considerato che in data 16 settembre 2015 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione europea, via SFC2014, una seconda proposta di PSR 2014-2020 revisionata sulla base delle osservazioni pervenute, a cui sono seguite ulteriori osservazioni da parte della Commissione, a seguito della consultazione ufficiale dei propri Servizi interni;

considerato che in data 12 ottobre 2015 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione europea, via SFC2014, la proposta definitiva di PSR 2014-2020 ulteriormente revisionata sulla base delle ultime osservazioni pervenute;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015, con la quale, tra l'altro, è stato recepito ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, il cui testo è riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

considerato che il sopra citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 4.1 - Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività agricole e di allevamento;

ritenuto pertanto necessario definire gli orientamenti per l'emanazione del bando della sopra citata Operazione 4.1.3;

vista la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), nonché la legge regionale n. 35 del 2006 che all'art. 12 ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la quale subentra nelle funzioni all'OPR;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. (CE) 885/2006;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 con il quale ARPEA è riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008;

vista la convenzione (rep. n. 16271 del 6 luglio 2011), il cui schema è stato approvato dalla determinazione dirigenziale n. 509 del 31 maggio 2011 del Direttore della Direzione Agricoltura, con la quale sono stati definiti i termini per l'affidamento ad ARPEA dell'incarico per l'esecuzione dei pagamenti;

preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l'affidamento dell'incarico all'ARPEA ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata (rep. n. 16271 del 6 luglio 2011);

visto che con la determinazione dirigenziale n. 517 del 13 agosto 2015 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'ARPEA e che, pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui all'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze di ARPEA;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;

- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82 % del totale), che la versa direttamente all'organismo pagatore, e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,06 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie iscritte sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene di volta in volta impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazioni dirigenziali dalla Direzione regionale Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore;

ritenuto opportuno quantificare per il primo bando in euro 4.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attuazione dell'operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera", di cui euro 1.724.800 a carico del FEASR (43,12% del totale), euro 1.592.800 a carico dello Stato (39,816% del totale) ed euro 682.560,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale);

preso atto che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale pari ad euro 682.560,00 (unico onere a carico del bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 936/2016 per complessivi euro 26.000.000,00 e che tali somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 25.165.343,54 e, pertanto, risultano disponibili euro 834.656,46;

ritenuto di demandare alla Direzione regionale Agricoltura l'adozione dei bandi nel rispetto dei presenti criteri, nonché di provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, di definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione e di monitorarne l'attuazione;

acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 26 - 27 novembre 2015 e tenuto conto dei criteri di selezione delle domande definiti dal Comitato di Sorveglianza medesimo nell'ambito dei principi di selezione già indicati nel PSR;

considerato che del sopracitato Comitato di Sorveglianza del PSR fanno altresì parte le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali (componenti del Comitato ex art. 8 della l.r. 17/99);

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare gli orientamenti per l'emanazione dei bandi relativi all'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di individuare nella Direzione regionale Agricoltura la struttura competente ad approvare con determinazione dirigenziale il bando dell'operazione 4.1.3, a provvedere con propri atti a fornire le precisazioni che si rendessero necessarie, a definire le ulteriori disposizioni specifiche, operative e procedurali, nonché a monitorarne l'attuazione;

3) di destinare per il primo bando dell'operazione 4.1.3 risorse finanziarie pari a euro 4.000.000,00, di cui euro 1.724.800 a carico del FEASR (43,12% del totale), euro 1.592.800 a carico dello Stato (39,816% del totale) ed euro 682.560,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale). Il finanziamento della quota regionale di euro 682.560,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 936/2016. L'erogazione dei pagamenti ai beneficiari dell'operazione 4.1.3 rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)
Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”

Orientamenti per l’emanazione del bando

INTRODUZIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), in applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede per il periodo 2014-2020 l’attivazione di una serie di misure di incentivazione dell’agricoltura del Piemonte, tra cui l’Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera” è rivolta a finanziare, tramite la concessione di sostegni e contributi, interventi volti a migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività agricole e di allevamento, comparto da cui si libera in atmosfera una quota significativa dell’ammoniaca di origine agricola.

Il presente documento definisce gli orientamenti per l’emanazione del bando relativo all’Operazione 4.1.3.

RISORSE DISPONIBILI

L’operazione sarà attuata a bando. Le risorse cofinanziate assegnate al primo bando sono pari a euro 4.000.000,00 (di cui euro 682.560,00 di quota regionale). Dopo 18 mesi dal primo bando, si prevede l’emanazione di un secondo bando con le risorse che saranno al momento disponibili, e 12 mesi dopo (con le risorse che saranno al momento disponibili) un ulteriore bando. I bandi saranno approvati con determinazione dirigenziale della Direzione regionale Agricoltura, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale. Eventuali risorse assegnate ad un bando e non utilizzate verranno utilizzate dai bandi successivi. Il contributo sarà erogato in conto capitale.

COMPETENZE

L’Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera” sarà gestita dalla Direzione regionale Agricoltura. In particolare, gli uffici periferici della Direzione regionale Agricoltura provvederanno al ricevimento, all’esame ed alla definizione (accoglimento totale o parziale o rigetto) delle domande.

Il pagamento del sostegno spettante ai beneficiari sarà effettuato dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

TIPOLOGIE DI BENEFICIARI

I beneficiari dell’operazione sono:

- imprenditori agricoli professionali (IAP), sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati;
- giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi dell’azienda usufruendo della Misura 6.1;
- giovani agricoltori, singoli o associati, che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno usufruendo della Misura 112 del PSR 2007-2013.

La qualifica di IAP sarà verificata sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale. Per i beneficiari singoli è in ogni caso necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa

di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA. La produzione deve essere compresa nell'allegato I previsto all'art. 32 del Trattato dell'Unione Europea.

All'atto della domanda i richiedenti devono risultare rispettare, ove applicabili:

- la normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento;
- le prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.lgs 152/2006;
- le prescrizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D.lgs 152/2006.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di intervento:

- investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici e dei digestati¹;
- investimenti volti a ridurre l'emissione ammoniacale da strutture di allevamento esistenti;
- investimenti volti a ridurre il consumo di acqua nelle strutture di allevamento esistenti;

così come saranno dettagliati nel bando.

Sono previsti sia investimenti di tipo edilizio, sia acquisti/acquisizioni di macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici. Sono ammissibili al sostegno anche investimenti immateriali (spese tecniche e generali, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopra indicati investimenti, nella misura massima del 12% della spesa.

Non sono ammessi a sostegno i seguenti interventi:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie. E' fatto salvo il caso di contestuale presentazione della domanda ai sensi dell'operazione 6.1.1 sul bando 1/2016: in tale caso il sostegno dell'operazione 4.1.3 può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- nel caso del leasing, i canoni pagati dal beneficiario oltre la data di presentazione della domanda di saldo, nonché tutti i costi connessi al contratto di locazione finanziaria;
- gli investimenti già oggetto di cofinanziamento nell'ambito delle operazioni 4.1.1 e 4.1.2.

L'aliquota di sostegno prevista nel PSR è pari al 40% della spesa ammissibile. Tale aliquota potrà essere maggiorata:

- di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune; si intendono collettivi per uso comune gli investimenti effettuati da un soggetto giuridico che definisce tra più imprese agricole un legame stabile, valido fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell'investimento, per l'acquisto di macchine e attrezzature o per la realizzazione di investimenti fissi da destinarsi esclusivamente all'utilizzo collettivo da parte degli associati.
- di un ulteriore 10% per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori: si intendono sia i soggetti aderenti all'operazione 6.1.1, sia coloro che negli ultimi 5 anni si sono insediati nell'ambito della sottomisura 112 del PSR 2007-2013.

¹ Sono compresi in questa definizione il digestato classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e il digestato assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874.

- di un ulteriore 10% per gli investimenti attuati in zona montana; la zona da considerarsi è quella in cui vengono realizzati gli investimenti fissi, o, nel caso si acquisiscano macchine e attrezzatura, quella in cui il beneficiario ha la propria sede operativa.
- di un ulteriore 5% per gli investimenti effettuati da soggetti che aderiscono anche a misure agro-climatico-ambientali sinergiche agli obiettivi dell'operazione 4.1.3, ovvero all'operazione 10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera".

In ogni caso, l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 75% della spesa ammissibile. La spesa ammessa al sostegno sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli uffici istruttori in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso dovranno essere predisposte e presentate esclusivamente in modalità telematica, utilizzando gli appositi servizi informatici disponibili su www.sistemapiemonte.it. La procedura informatica opererà un blocco automatico alla presentazione di domande che non raggiungono il punteggio minimo di priorità.

Per la presentazione delle domande il richiedente deve obbligatoriamente essere già iscritto all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale come da D.lgs 173 / 1998 e DPR 503/1999. Ciascun soggetto che abbia una posizione attiva in Anagrafe può procedere in proprio alla presentazione delle domande; diversamente, può avvalersi di un CAA oppure di un consulente di fiducia. La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico.

Il richiedente non può avere contemporaneamente due o più domande di contributo in corso sulla stessa Operazione; non può pertanto presentare una nuova domanda di sostegno fino a quando la precedente non è conclusa, con l'accertamento finale dell'ultima iniziativa prevista.

Le domande devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili, tutti i dati necessari ad assolvere agli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, nonché le dichiarazioni che il richiedente deve obbligatoriamente sottoscrivere. Le domande non complete di tutta la documentazione prescritta nel bando non saranno ricevibili. Ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio istruttore dovrà essere presentata, pena il rigetto della domanda, nei tempi che verranno assegnati durante la fase istruttoria della domanda stessa.

I soggetti per i quali la domanda presentata è stata respinta potranno presentare una nuova domanda in occasione di bandi successivi, compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi e limitatamente ad investimenti non ancora realizzati.

La domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati. La presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA PRELIMINARE

Entro 20 giorni dalla data di chiusura della fase di presentazione delle domande sarà formata la graduatoria preliminare delle domande potenzialmente ammissibili, finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria") data dall'importo assegnato al bando.

Le domande saranno inserite nella graduatoria preliminare delle domande potenzialmente ammissibili in base ai dati indicati nelle domande medesime, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nella Tabella 1.

Tabella 1. Criteri di selezione delle domande approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR.

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali			
4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniacale in atmosfera			
Principio di selezione PSR	Criterio di selezione	Specifiche	Punti
Priorità a domande presentate da imprese aderenti all'operazione 10.1.5	Imprese che hanno aderito o presentato domanda di pre-adesione all'operazione 10.1.5	Impresa che ha presentato domanda di adesione all'operazione 10.1.5 sul bando 1/2016.	15
Priorità a domande che permettano di attenuare le criticità ambientali nell'azienda.	Realizzazione di almeno due investimenti che permettono di attenuare le criticità ambientali delle aziende, tra le seguenti tipologie: 1) acquisto di separatori solido/liquido, 2) realizzazione di coperture sulle strutture di stoccaggio dei reflui, 3) acquisto di macchine ed attrezzature per la distribuzione di reflui in campo con tecniche a bassa emissività.	L'investimento dev'essere effettivamente realizzato.	15
Priorità a domande relative ad investimenti connessi alla gestione di effluenti oggetto di separazione solido/liquido.	Realizzazione di almeno un investimento relativo alla filiera degli effluenti oggetto di separazione solido/liquido, tra le seguenti tipologie: 1) acquisto di separatori solido/liquido, 2) realizzazione di coperture sulle strutture di stoccaggio degli effluenti separati, 3) acquisto di macchine ed attrezzature per la distribuzione in campo degli effluenti separati con tecniche a bassa emissività.	L'impresa è già dotata di separatore solido/liquido, oppure se ne dota grazie all'investimento oggetto di domanda. L'investimento dev'essere effettivamente realizzato.	10
Priorità a domande presentate da imprese localizzate in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.	Imprese localizzate in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.	Impresa che all'atto della domanda risulta classificata come "ricadente in ZVN" ai sensi del Reg. 10/R/2007.	10
Priorità a domande presentate da imprese aderenti alla sottomisura 2.1 per consulenze per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole, l'ottimizzazione della fertilizzazione, l'ottimizzazione della dieta degli animali.	Imprese che hanno aderito o presentato domanda di pre-adesione per le consulenze per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole, l'ottimizzazione della fertilizzazione, l'ottimizzazione della dieta degli animali nell'ambito della sottomisura 2.1.	Impresa che ha presentato domanda di adesione alla sottomisura 2.1 *	8
Priorità a domande presentate da due o più imprese per realizzare investimenti collettivi ad uso comune, oppure relative a progetti integrati o programmi di filiera.	Domande presentate da due o più aziende agricole per realizzare investimenti collettivi ad uso comune, oppure relative a progetti integrati o programmi di filiera.	La domanda riguarda in modo preponderante investimenti collettivi ad uso comune. L'investimento dev'essere effettivamente realizzato.	8
Priorità a domande presentate da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, ovvero che si sono insediati nei 5 anni precedenti la domanda.	Domande presentate da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, ovvero che si sono insediati nei 5 anni precedenti la domanda.	Impresa che ha presentato domanda di adesione all'operazione 6.1.1 sul bando 1/2016, ovvero insediata nell'ambito della sottomisura 112 del PSR 2007-2013 negli ultimi 5 anni.	3
Priorità a domande relative	Domande di aiuto relative ad investimenti (edilizi	L'investimento dev'essere	3

ad investimenti che non consumano suolo agricolo.	o in attrezzature fisse) che non consumano suolo agricolo.	effettivamente realizzato.	
Priorità a domande presentate da imprese dotate di certificazione ambientale.	Imprese dotate di certificazione ambientale di processo EMAS o Ecolabel.	Impresa dotata di certificazione EMAS o Ecolabel, o che ha presentato relativa domanda di certificazione.	3
<i>* in assenza del bando specifico, questo punteggio non può essere assegnato ad alcun richiedente.</i>			
Punteggio massimo conseguibile: 75.			
Punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno: 10.			
A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle aziende con l'allevamento di maggiori dimensioni (valutato sulla base delle UBA di interesse zootecnico che nella Banca Dati Nazionale Zootecnica risultino detenute nel centro aziendale dove si intendono realizzare gli investimenti oggetto della domanda).			
In subordine, verrà data priorità alle imprese a prevalente partecipazione femminile ed infine al beneficiario di età inferiore. A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono: - Ditte individuali con titolare donna; - Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); - Società di capitale con maggioranza del capitale detenuto da donne.			
Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali; l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.			

Le domande che non rientrano nella parte utile della graduatoria non saranno respinte: esse potranno venire successivamente ammesse a finanziamento, qualora si rendano disponibili importi inizialmente assegnati alla parte utile della graduatoria. Lo scorrimento della graduatoria è possibile fino ad esaurimento dei fondi stanziati e, in ogni caso, solo fino alla data di apertura del bando successivo.

La graduatoria preliminare sarà pubblicata con apposito atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; ne sarà data comunicazione anche attraverso il sito web regionale.

AMMISSIONE AL SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria preliminare, gli uffici istruttori provvederanno ad istruire e definire le domande nella parte utile della graduatoria, verificandone l'ammissibilità del beneficiario, eventualmente ridefinendo (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria, nonché determinando la percentuale di contributo. L'istruttoria delle domande potrà comprendere una valutazione tecnica di merito, tesa ad appurare la validità tecnica, la congruità, la sostenibilità economica ed ambientale degli investimenti richiesti, nonché l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda. Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità escono dalla parte utile della graduatoria non vengono respinte, ma possono venire successivamente ammesse a finanziamento, qualora si rendano disponibili importi inizialmente assegnati alla parte utile della graduatoria.

La spesa ammissibile al sostegno sarà compresa tra i seguenti valori:

- minimo euro 30.000, massimo euro 100.000 per gli investimenti collettivi ad uso comune;
- minimo euro 10.000, massimo euro 50.000 per gli altri investimenti.

e sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli uffici istruttori in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata. E' fatta salva la possibilità per il richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l'importo di spesa ammessa al sostegno) investimenti di importo maggiore di quello massimo ammesso al sostegno. Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti o sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici.

Gli interventi ammessi a sostegno dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ammissione al sostegno (18 mesi per le zone di montagna). Tali termini saranno prorogabili al massimo di 6

mesi su domanda del richiedente, ma solo per giustificati motivi, non imputabili alla volontà del beneficiario. Fatte salve le causa di forza maggiore e le motivazioni indipendenti dalla volontà del beneficiario, la mancata conclusione degli interventi entro il termine assegnato, come anche la realizzazione di una quota degli investimenti richiesti inferiore al 70% di quanto ammesso (in termini fisici o di importo) dall'ufficio istruttore, causano la decadenza dal contributo.

La comunicazione dell'ammissione al sostegno sarà fornita ai beneficiari in modo massivo, tramite un apposito atto contenente l'elenco dei beneficiari e la relativa spesa ammissibile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Dopo l'ammissione della domanda al sostegno, ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

Eventuali domande di variante potranno essere presentate dal richiedente/beneficiario all'ufficio istruttore dopo l'ammissione della domanda al sostegno e prima dell'accertamento finale; tali domande di variante potranno essere ammesse a condizione che venga rispettato il vincolo sopra indicato di realizzare gli investimenti richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore.

ACCERTAMENTO FINALE SUGLI INTERVENTI REALIZZATI

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la realizzazione degli interventi, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando, esclusivamente per via telematica tramite il portale SIAP, la domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta allegando la documentazione che sarà specificata nel bando. La domanda di pagamento presentata oltre i termini non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso.

Dopo la conclusione degli investimenti, gli uffici istruttori provvederanno ad effettuare l'accertamento finale, finalizzato ad accertare la corretta realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno. In tale fase gli uffici istruttori provvederanno altresì eventualmente a ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'accertamento finale. Le domande che risulteranno non ammissibili al sostegno a seguito dell'accertamento finale verranno respinte.

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, tutti i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi o alla data di conclusione del vincolo di permanenza a seguito dell'insediamento.

DECADENZA DELLA DOMANDA

La domanda ammessa a sostegno decade totalmente a seguito di:

- perdita dei criteri e dei requisiti di ammissione;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato;
- realizzazione di investimenti che non rispondono alla finalità del presente bando;
- mancato rispetto degli impegni essenziali, come specificati nel bando;
- violazione del divieto di cumulo tra fonti di finanziamento diverse;
- non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori, come specificati nel bando, la domanda ammessa al sostegno decade parzialmente.

CONTROLLI

Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione europea di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i controlli e le relative procedure saranno definiti con specifico provvedimento d'intesa con ARPEA.

STRUMENTI DI TUTELA

Come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), i procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del PSR medesimo vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. ed alla L.R. 14 ottobre 2014 , n. 14.

In particolare, si applica l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 nel caso in cui l'ente istruttore (o l'organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento: prima di adottare il relativo provvedimento, l'ente è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare un termine (10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Strumenti di tutela amministrativa nel corso del procedimento amministrativo: presentazione di osservazioni, memorie, integrazioni documentali, al Responsabile del procedimento di istruttoria, anche in seguito a richieste da parte del Settore.

Strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.